

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI E SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE

APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 118 DEL 15 GIUGNO 2005.

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione - 1. Il presente regolamento costituisce atto normativo a valenza organizzativa, complementare al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, attuativo di quanto previsto dall'articolo 7¹ del regolamento comunale per il trattamento dei dati personali.

2. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo degli strumenti informatici del Comune di Vimodrone con particolare riferimento alle modalità di accesso e di uso della rete informatica e telematica e dei servizi che, tramite la stessa rete, è possibile ricevere o offrire.

3. La rete del Comune di Vimodrone è connessa alla rete Internet.

Art. 2. Principi generali – Diritti e

¹ Il vigente regolamento per il trattamento dei dati personali è stato approvato con delibera del consiglio comunale n. 100 del 25/11/2002 e modificato con delibera C.C. n. 99 del 10/12/2004. L'art. 7 del suddetto regolamento così dispone:

“7. Misure di sicurezza - 1. La giunta ed i responsabili di servizio/settore definiscono, nell'ambito delle rispettive competenze le misure di sicurezza previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di:

- a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici e ottici gestiti, nonché delle banche dati e dei locali ove esse sono collocate;
- b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del comune;
- c) prevenire:
 - 1) trattamenti dei dati non conformi alla legge o ai regolamenti;
 - 2) la cessione o la distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

2. Le misure di sicurezza sono determinate in relazione alle potenzialità organizzative dell'Amministrazione ed al livello di sviluppo tecnologico da essa acquisito con riferimento a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. In sede di determinazione delle misure minime di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, i responsabili di settore/servizio (responsabili dei trattamenti) definiscono soluzioni tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali che tengano conto delle specificità di trattamento dei dati sensibili e delle particolarità connesse alle operazioni su di essi eseguibili, compresa l'archiviazione degli stessi.”.

responsabilità – 1. Il Comune di Vimodrone promuove l'utilizzo della rete quale strumento utile per perseguire le proprie finalità.

2. Gli utenti manifestano liberamente il proprio pensiero nel rispetto dei diritti degli altri utenti e di terzi, nel rispetto dell'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche, in osservanza delle leggi, norme e obblighi contrattuali.

3. Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, gli utenti si impegnano ad agire con responsabilità e a non commettere abusi aderendo a un principio di autodisciplina.

4. Il posto di lavoro costituito da personal computer viene consegnato completo di quanto necessario per svolgere le proprie funzioni, pertanto è vietato modificarne la configurazione.

5. Il software installato sui personal computer è quello richiesto dalle specifiche attività lavorative dell'operatore. E' pertanto proibito installare qualsiasi programma da parte dell'utente o di altri operatori, escluso l'amministratore del sistema. L'utente ha l'obbligo di accertarsi che gli applicativi utilizzati siano muniti di regolare licenza.

6. Ogni utente è responsabile dei dati memorizzati nel proprio personal computer. Per questo motivo è tenuto ad effettuare la copia di questi dati secondo le indicazioni emanate dal titolare del trattamento dei dati o suo delegato.

Art. 3. Abusi e attività vietate - 1. E' vietato ogni tipo di abuso². In particolare è vietato:

- a) usare la rete in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative e da quanto previsto dal presente regolamento;
- b) utilizzare la rete per scopi incompatibili con l'attività istituzionale del Comune di Vimodrone;
- c) utilizzare una password a cui non si è autorizzati;
- d) cedere a terzi codici personali (USER ID e PASSWORD) di accesso al sistema;
- e) conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne o esterne a quella del Comune di Vimodrone;
- f) violare la riservatezza di altri utenti o di terzi;
- g) agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete e ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per altri utenti;

² Si intende con abuso qualsiasi violazione del presente regolamento e di altre norme civili, penali e amministrative che disciplinano le attività e i servizi svolti sulla rete e di condotta personale.

- h) agire deliberatamente con attività che distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori);
- i) fare o permettere ad altri trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, basi dati, ecc.);
- j) installare o eseguire deliberatamente o diffondere su qualunque computer e sulla rete, programmi destinati a danneggiare o sovraccaricare i sistemi o la rete (p.e. virus, cavalli di troia, worms, spamming della posta elettronica, programmi di file sharing - p2p);
- k) installare o eseguire deliberatamente programmi software non autorizzati e non compatibili con le attività istituzionali;
- l) cancellare, disinstallare, copiare, o asportare deliberatamente programmi software per scopi personali;
- m) installare deliberatamente componenti hardware non compatibili con le attività istituzionali;
- n) rimuovere, danneggiare deliberatamente o asportare componenti hardware;
- o) utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali;
- p) utilizzare le caselle di posta elettronica del Comune di Vimodrone per scopi personali e/o non istituzionali;
- q) utilizzare la posta elettronica con le credenziali di accesso di altri utenti;
- r) utilizzare la posta elettronica inviando e ricevendo materiale che violi le leggi;
- s) utilizzare l'accesso ad Internet per scopi personali;
- t) accedere direttamente ad Internet con modem collegato al proprio Personal Computer se non espressamente autorizzati e per particolari motivi tecnici;
- u) connettersi ad altre reti senza autorizzazione;
- v) monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare le attività degli utenti, leggere copiare o cancellare file e software di altri utenti, senza averne l'autorizzazione esplicita;
- w) usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi sulla rete;
- x) inserire o cambiare la password del bios, se non dopo averla espressamente comunicata all'amministratore di sistema e essere stati espressamente autorizzati;
- y) abbandonare il posto di lavoro lasciandolo incustodito.

Art. 4. Attività consentite - 1. E' consentito all'amministratore di sistema:

- a) monitorare o utilizzare qualunque tipo di

sistema informatico o elettronico per controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete, dei client e degli applicativi, per copiare o rimuovere file e software, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori;

- b) creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque password, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori. L'amministratore darà comunicazione dell'avvenuta modifica all'utente che provvederà ad informare il custode delle password;
- c) rimuovere programmi software, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori;
- d) rimuovere componenti hardware, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori.

Art. 5. Soggetti che possono avere accesso alla rete

1. Hanno diritto ad accedere alla rete del Comune di Vimodrone tutti i dipendenti, le ditte fornitrici di software per motivi di manutenzione e limitatamente alle applicazioni di loro competenza, collaboratori esterni impegnati nelle attività istituzionali per il periodo di collaborazione.

2. L'accesso alla rete è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle attrezzature.

3. L'amministratore di sistema può regolamentare l'accesso alla rete di determinate categorie di utenti, quando questo è richiesto da ragioni tecniche.

4. Per consentire l'obiettivo di assicurare la sicurezza e il miglior funzionamento delle risorse disponibili l'amministratore di sistema può proporre al titolare del trattamento l'adozione di appositi regolamenti di carattere operativo che gli utenti si impegnano ad osservare.

5. L'accesso agli applicativi è consentito agli utenti che, per motivi di servizio, ne devono fare uso.

Art. 6. Modalità di accesso alla rete e agli

applicativi - 1. Qualsiasi accesso alla rete e agli applicativi viene associato ad una persona fisica cui collegare le attività svolte utilizzando il codice utente.

2. L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi si impegna ad osservare il presente regolamento e le altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono via rete ed si impegna a non commettere abusi e a non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi.

3. L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi si assume la totale responsabilità delle attività svolte tramite la rete.

4. L'utente è tenuto a verificare l'aggiornamento periodico del software antivirus.

5. Al primo collegamento alla rete e agli applicativi, l'utente deve modificare la password (parola chiave) comunicatagli dal custode delle password e rispettare le procedure stabilite per la gestione delle password.

Art. 7. Sanzioni – 1. In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve ulteriori conseguenze di natura penale, civile e amministrativa, possono essere comminate le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente in materia e dai contratti di lavoro.